

Bur n. 35 del 10/04/2007

Ambiente e beni ambientali

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 561 del 13 marzo 2007

Legge 549/95; Art. 39 della L.R. 3/2000; Art. 8 della L. R. 22/2004. D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 e s.m.i., D.G.R. n. 908 del 18.03.2005, D.G.R. n. 1845 del 19.07.2005 e DGR n. 3272 del 24.10.2006 relativa alla "Certificazione della percentuale di RD ai fini del pagamento dell'ecotassa, anno 2005". Modifica elenco di cui all'Allegato A alla DGR n. 3272 del 24.10.2006. Ulteriori integrazioni.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Con Legge 28 dicembre 1995 n. 549, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi che deve confluire, nella misura almeno del 20 per cento – al netto della quota spettante alle Province – in un apposito fondo Regionale per finanziare iniziative di carattere ambientale.

Con legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s. m. ed i., art. 39, sono state ulteriormente esplicitate le modalità di quantificazione del tributo in parola e definiti i criteri per l'applicazione delle riduzioni.

Con DGR n. 3272 del 24.10.2006 la Giunta regionale ha certificato la percentuale di RD ai fini del pagamento dell'ecotassa, anno 2005 sulla base di quanto comunicato dal competente Osservatorio Regionale Rifiuti con nota prot. n. 109143 del 28.08.2006.

A seguito della pubblicazione della succitata delibera la società Alisea Spa (affidataria del servizio di igiene urbana nel Comune di Jesolo) con propria prot. 1190 del 01/12/2006, il Comune di Pozzoleone (VI) con nota prot. 8397 del 04/12/2006 e il Comune di Dueville (VI) con nota prot. n. 30531 del 12.12.2006, hanno chiesto all'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV, di modificare l'elenco di cui all'allegato A della DGR n. 3272 del 24.10.2006.

Sulla base delle nuove informazioni trasmesse, con nota prot. n. 17542 del 07.02.2007, l'Osservatorio Regionale Rifiuti ha comunicato alla competente Direzione regionale Tutela Ambiente di aver verificato le istanze ricevute e di aver provveduto a rielaborare i dati, per l'annualità 2005, secondo il metodo di cui alle DD.G.R. di riferimento, riscontrando che:

- il Comune di Jesolo (VE), considerando un quantitativo di rifiuti differenziati di 8.886.386 kg e i benefici di cui alla DGR n. 908/2005 (comuni turistici), raggiunge una percentuale, ai fini ecotassa, maggiore del 50%;
- il Comune di Pozzoleone (VI), a seguito del riconoscimento di 378 utenze aderenti alla pratica del compostaggio domestico ossia di un quantitativo stimato di rifiuto compostato di 103.477 kg, raggiunge una percentuale, ai fini ecotassa, maggiore del 50%.
- il Comune di Dueville (VI), a seguito del riconoscimento di 1601 utenze aderenti alla pratica del compostaggio domestico ossia un quantitativo stimato di rifiuto compostato di 438.274 kg, raggiunge una percentuale, ai fini ecotassa, maggiore del 50%.

L'Osservatorio ha quindi concluso che il Comune di Jesolo (VE), il Comune di Pozzoleone (VI) e il Comune di Dueville (VI), per quanto detto, possono accedere alle riduzioni sul pagamento del tributo per il conferimento in discarica, stabilite dall'art. 39, comma 4, della L.R. 3/2000, ossia al pagamento del tributo nella misura del 30% (7,75 Euro/tonnellata)

Pertanto, sulla base di quanto verificato ed accertato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, nello svolgimento dei compiti d'istituto ad esso assegnanti per legge, si ritiene congruo proporre la modifica dell'allegato A alla DGR n. 3272 del 24.10.2006, inserendo i Comuni di Jesolo (VE), Pozzoleone (VI) e Dueville (VI), nella fascia dei soggetti tenuti al pagamento di un tributo speciale nella misura del 30% (7,75 Euro/tonnellata).

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTI gli artt. 39 della L.R. 3/2000 e 8 della L. R. 22/2004;

VISTE le DD.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 e s.m.i., n. 908 del 18.03.2005, n. 1845 del 19.07.2005 e n. 3272 del 24.10.2006;

VISTA la nota prot. n. 17542 del 07.02.2007 dell'Osservatorio regionale rifiuti dell'ARPAV.]

delibera

- ◆ Di prendere atto che l'Osservatorio regionale rifiuti, nell'espletamento dei compiti d'ufficio assegnati dalla L. R. 3/2000, ha certificato il raggiungimento da parte dei Comuni di Jesolo (VE), Pozzoleone (VI) e Dueville (VI), per l'anno 2005, dell'obiettivo del 50 % di raccolta differenziata ai fini ecotassa.
- ◆ Di modificare, in base a quanto espresso al precedente punto, l'elenco di cui all'Allegato A alla DGR n. 3272 del 24.10.2006, inserendo il Comune di Jesolo (VE), il Comune di Pozzoleone (VI) e il Comune di Dueville (VI) nella fascia delle Amministrazioni comunali tenute al pagamento di un tributo speciale nella misura del 30% ossia di 7,75 Euro/tonnellata.
- ◆ Di stabilire che la rettifica in parola riguarda i rifiuti conferiti nell'annualità 2005 e che pertanto, il presente provvedimento ha effetto sui versamenti del tributo speciale corrisposti a far data dal 01.01.2006.
- ◆ Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale.
- ◆ Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per l'Ambiente, all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, alla Direzione regionale tributi, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto, all'ARPAV, all'Albo Gestori ambientali, agli Enti responsabili di Bacino, ai Comuni di Jesolo (VE), Pozzoleone (VI) e Dueville (VI), nonchè ai soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani.
- ◆ Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L.1034/71 nonchè dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".